

Prot. n. 3009/19 GP/gppc

Roma 31 gennaio 2019

Al Ministro dello Sviluppo Economico
On. Luigi Di Maio

Al Ministro delle Politiche agricole
Sen. Gian Marco Centinaio

Al Ministro della Salute
On. Giulia Grillo

Oggetto: Richiesta di perequazione delle condizioni competitive con gli imprenditori agricoli a seguito di disposizioni contenute nell'art.1 comma 700 L.145/2018.

Gentilissimi Ministri,

la nuova formulazione dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs n. 228/2001 e ss. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), disposta dall'art. 1 comma 700 della Legge n. 145/2018 (Bilancio 2019), prevede l'introduzione del seguente comma:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli".

Questa ulteriore concessione al comparto primario prevista dal legislatore dà la facoltà agli agricoltori di vendere al dettaglio non solo i prodotti agricoli della propria azienda, ma anche diversi prodotti acquistati da altri imprenditori, all'unica condizione- difficile da verificare dagli organi di vigilanza!- che il fatturato generato dalla cessione delle proprie produzioni risulti in ogni caso 'prevalente' rispetto al fatturato relativo all'acquisto di altri prodotti agroalimentari, prevedendosi persino (comma 701 dell'art. 1 medesima Legge 145/18), campagne promozionali *ad hoc* tese alla 'valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali', entro un limite annuale di spesa complessiva pari a € 500.000,00 a cura delle Regioni e delle Province autonome.

Già oggi i mercatini agricoli e la vendita diretta dei prodotti agricoli stanno producendo notevoli danni ai nostri settori associati; questa ulteriore previsione concede vantaggi competitivi agli agricoltori non più tollerabili.

È risaputo che da anni gli agricoltori possono vendere i rispettivi prodotti sul proprio fondo o su aree attrezzate, anche in deroga alla normativa urbanistica, in base al combinato disposto tra la Legge n. 59/1963 e ss. (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli) ed il D.Lgs n. 228/2001 e ss. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) ed il DL n. 2/2006, così come convertito con modificazioni in legge 81/06 (Interventi urgenti per il settore).

Gli agricoltori possono, dunque, vendere anche a cielo aperto, realizzando altresì aree di vendita al di fuori dalla programmazione urbanistica, sia in sede fissa che itinerante.

Tale facoltà tuttora sussiste, nonostante il successivo parere del Ministero dello Sviluppo Economico secondo cui l'attività commerciale da parte degli agricoltori può svolgersi solo con le seguenti modalità:

- a) su aree pubbliche mediante posteggio o in forma itinerante;
- b) in locali, come previsto dalla legge, si suppone anche dalla prevalente legislazione urbanistica, di competenza esclusiva delle Regioni;
- c) tramite la vendita di prodotti ortofrutticoli sul proprio fondo.

Agli stessi agricoltori è data inoltre la possibilità di vendere nelle aree mercatali delle città con spazi destinati.

Si consideri poi che nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è altresì facoltà degli imprenditori, in base all'art. 34 DL n. 201/2011 e ss. cedere anche in modalità itinerante, su aree pubbliche o private, prodotti agricoli ancorché manipolati o trasformati che risultino 'già pronti per il consumo', avvalendosi a tal fine di strutture mobili rientranti nella disponibilità dell'azienda agricola, nonché permettere il consumo immediato sul posto dei prodotti oggetto di vendita, usando per la clientela i locali e gli arredi disponibili ed escludendo come è noto il servizio assistito di somministrazione, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario (art. 4 comma 8-bis D. Lgs 228/01 e ss.).

Nel mentre si condivide -in linea di principio- l'obiettivo essenziale di tali formule commerciali, che dovrebbe risiedere nel consistere di vendere i prodotti del proprio fondo, non può essere consentito tuttavia, allo stato della disciplina delle attività commerciali disciplinate dal decreto 114/98, che sui banchi dei produttori agricoli sia acquistabile di tutto un pò (dalle banane al mango, od altri frutti esotici...), anche in contraddizione con le finalità dello sviluppo dei prodotti territoriali.

Sia chiaro, non mettiamo in discussione la legislazione speciale dedicata al sostegno dell'agricoltura e delle attività agricole in quanto tale. Quello che si discute, e si contesta, sono le agevolazioni che vengono estese in automatico dall'attività di produzione agricola alla commercializzazione dei prodotti stessi. Questo passaggio genera un'evidente disparità di trattamento tra operatori che svolgono la stessa attività di vendita di prodotti ortofrutticoli.

I principali punti critici, derivanti alle nostre attività da tale situazione, sono di facile individuazione:

- indeterminatezza normativa, circa la effettiva capacità produttiva di un agricoltore, che non consente di stabilire la soglia di prevalenza di vendita dei propri prodotti. A tal proposito, si vedano le due Note di indirizzo diramate in materia dall'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) in date 25 ottobre 2005 e 9 settembre 2013, recanti indicazioni ai Comuni circa la corretta applicazione dell'art. 4 del sopra citato D.Lgs. 228/2001;
- confusione ed ingannevolezza per il consumatore, che crede di acquistare direttamente dal



contadino tutti i prodotti esitati. In tal senso, meritevole di opportuna comparazione è la Nota diramata in proposito dal Direttore Generale del MSE, che invita ad introdurre meccanismi di facile intuizione tra l'ortofrutta prodotta in azienda e posta in vendita diretta da un lato, e l'ortofrutta acquistata ai mercati generali e posta in vendita diretta come se fosse 'di propria produzione ' dall'altro;

- lacunosità del sistema sanzionatorio nei casi di specie;
- permissività verso le imprese il cui ammontare dei ricavi derivati dalla vendita di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende, nell'anno solare precedente, risulti pari od inferiore a € 160.000,00 (ditte individuali) ed a € 4.000.000,00 (società). Ciò determina una platea amplissima di operatori cui non si applicheranno, in base al citato art. 4 D.Lgs n. 228/2001, le disposizioni del tuttora vigente D.Lgs Bersani 114/1998 e ss., ferma restando la difficoltà di stabilire la capacità produttiva delle aziende in maniera chiara.

Tale ragionamento assume che il regime di vantaggio determinato- alimentando oltremodo la vendita parallela nei circuiti agricoli dedicati – ponga a rischio la sopravvivenza delle PMI nel settore del commercio, le quali svolgono un servizio continuo garantendo da un lato servizi e vivibilità ai centri abitati, dall'altro notevoli flussi contributivi tramite l'assolvimento degli oneri della tassazione locale, a fronte di un diverso e privilegiato regime fiscale, nazionale e locale, riconosciuto agli agricoltori, che si giovano di regimi Irpef e Iva agevolati, dell'esenzione dall'obbligo dello scontrino_, oltre che di quello tributario locale (IMU, TARI ecc..). Gli agricoltori diretti e gli imprenditori aventi la qualifica di agricoli sono, infatti, del tutto esentati da IMU e IRAP (come da L. n. – Legge di stabilità 2016).

Per quanto invece riguarda la applicazione della TARI, la Risoluzione n. 36 del 1999 del MEF ha escluso ai fini Tarsu e successivamente ai fini Tares le superfici delle stalle, dei fienili e simili, delle legnaie, dei depositi agricoli e dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola non idonee alla produzione di rifiuti urbani e produttivi in via prevalente, o addirittura esclusiva, di altro materiale utilizzato in agricoltura. In virtù di tale previsione, i Regolamenti comunali possono prevedere la totale esenzione dei rifiuti prodotti dal latifondo nell'ambito dell'esercizio di impresa.

Sulla stessa legislazione igienico-sanitaria, pure richiamate costantemente, si riscontrano regimi di minor tutela del consumatore in materia di sicurezza alimentare, di etichettatura e tracciabilità e di disposizioni in materia di tabella nutrizionale.

Tali argomenti, chiamando in causa la leale concorrenza e competizione tra imprese, riguardano il futuro delle nostre aziende associate, per le quali non è accettabile che gli stessi prodotti - acquistati nel medesimo luogo, i mercati all'ingrosso, - possano essere venduti da persone (fisiche o giuridiche che siano) caratterizzate da regimi fiscali diversi.

Da quanto illustrato, ad avviso della scrivente, si ravvisano forti disparità di trattamento tra imprenditori, sperequazioni economiche e gestionali, che stanno producendo pesantissime perdite per gli operatori commerciali e turistici.

In conclusione, riteniamo che dal punto di vista legislativo non sia corretto né equo applicare, ad imprenditori che svolgono lo stesso lavoro consistente nel vendere al pubblico prodotti ortofrutticoli, differenti disposizioni di carattere amministrativo, fiscale e tributario, nonché per quanto attiene alla sicurezza igienico sanitaria alimentare, persino in violazione della normativa urbanistica.

Chiediamo dunque alle SS.LL. di voler procedere, nel frattempo, ad una duplice azione:

- in primo luogo, a tutela dei consumatori e di una loro corretta informazione, come suggerito dagli stessi uffici del MSE, prevedere espressamente che sui banchi di vendita i prodotti dell'azienda agricola debbano risultare esplicitamente distinti, in modo netto ed inequivocabile, rispetto ai prodotti acquistati da terzi;
- in secondo luogo, ma non meno essenziale, a salvaguardia della necessaria equiparazione delle condizioni fiscali, normative e strutturali cui è subordinato l'esercizio dell'attività di vendita, prevedere altresì esplicitamente l'indispensabile applicazione delle vigenti normative generali di settore in materia tributaria, amministrativa e sanitaria a tutti i casi in cui siano esitati per la vendita prodotti agro-alimentari non di diretta produzione dell'azienda.

Cordialità.

Il Presidente
Cav. Gian Paolo Angelotti



Il Presidente Assofrutterie Confesercenti
Cav. Daniele Mariani

